



Regolamento delle prestazioni assistenziali

della Fondazione Enasarco

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 16 ottobre 2019 n. 113, con delibera dell'Assemblea dei delegati del 18 dicembre 2019 e con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 36/0007840/RAP-L-66 del 26 giugno 2020 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. 10 luglio 2020 n.172)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Prestazioni assistenziali.....	4
Articolo 2 - Definizioni.....	4
Articolo 3 - Finanziamento.....	4
Articolo 4 - Destinazione dello stanziamento di spesa e specificazione delle modalità per l'accesso alle prestazioni	5
TITOLO II - PRESTAZIONI PER STATI DI BISOGNO ECONOMICO	6
Sezione I – Prestazioni a sostegno del reddito	6
Articolo 5 - Tipologia delle prestazioni per stati di bisogno economico	6
Articolo 6 - Erogazioni straordinarie per calamità naturali.....	6
Articolo 7 - Erogazioni straordinarie per bisogni individuali.....	6
Articolo 8 - Prestazioni per assistenza personale permanente	7
Articolo 9 - Prestazione per ricovero in case di riposo	7
Sezione II – Prestazioni funerarie	7
Articolo 10 - Spese Funerarie	7
Articolo 11 - Beneficiari e requisiti	8
TITOLO III - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA	9
Articolo 12 - Prestazioni a sostegno dell'attività lavorativa, della salute e della famiglia degli agenti...9	
Sezione I - Prestazioni per la formazione professionale e culturale	9
Articolo 13 - Tipologia delle prestazioni di formazione	9
Articolo 14 - Corsi di formazione o aggiornamento professionale.....	10
Articolo 15 - Soggetti eroganti la formazione	10
Articolo 16 - Rimborso tasse scolastiche e universitarie.....	11
Articolo 17 - Beneficiari e requisiti	11
Sezione II - Prestazioni per l'accesso al credito e per l'acquisto di beni strumentali	12
Articolo 18 - Accesso al credito.....	12
Articolo 19 - Acquisto veicoli e altri beni strumentali.....	12
Articolo 20 - Beneficiari e requisiti	12
Sezione III - Prestazioni per il sostegno delle donne agenti	12
Articolo 21 - Contributo di maternità per le donne agenti.....	12
Articolo 22 - Beneficiari e requisiti	13
Sezione IV - Prestazioni per il sostegno della salute	13
Articolo 23 - Prestazioni a sostegno della salute.....	13

FONDAZIONE ENASARCO

Articolo 24 - Contributi per sospensione dell'attività a causa d'infortunio o malattia	13
Articolo 25 - Contributo economico per infortunio, ricoveri o spese mediche per agenti privi della copertura assicurativa	14
Articolo 26 - Beneficiari e requisiti	14
Sezione V - Prestazioni per la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare.....	14
Articolo 27 - Prestazione per nascita o adozione di figli.....	14
Articolo 28 - Contributo per asili nido	14
Articolo 29 - Contributo per soggiorni estivi	14
Articolo 30 - Contributo per assistenza ai disabili.....	15
Articolo 31 - Beneficiari e Requisiti	15
Sezione VI - Prestazioni per il sostengo allo studio	15
Articolo 32 - Contributo per l'acquisto di libri scolastici	15
Articolo 33 - Premi di studio	15
Articolo 34 - Premi per tesi di laurea.....	16
Articolo 35 - Beneficiari e requisiti	16
TITOLO IV - DOMANDE E DOCUMENTAZIONI	16
Articolo 36 - Domande.....	16
Articolo 37 - Documentazione.....	16
TITOLO V - PROVVEDIMENTI E RICORSI.....	17
Articolo 38 - Conclusione del procedimento.....	17
Articolo 39 - Provvedimenti.....	17
Articolo 40 - Ricorsi.....	17
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
Articolo 41 - Approvazione e vigilanza.....	18
Articolo 42 - Entrata in vigore.....	18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Prestazioni assistenziali

- 1.** La Fondazione ENASARCO, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 2/2/1973, n. 12, e nel rispetto del Regolamento delle Attività Istituzionali, persegue anche finalità di formazione e qualificazione professionale e di assistenza sociale in favore degli iscritti, anche attraverso l'erogazione di prestazioni integrative di previdenza nonché mediante interventi di formazione e di assistenza per eventi di carattere eccezionale a favore degli agenti operanti in forma individuale e societaria ivi comprese le società di capitali..
- 2.** Le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di sostenere gli iscritti sia nel caso di situazioni di bisogno individuale sia per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività lavorativa.

Articolo 2 - Definizioni

- 1.** Ai fini del presente Regolamento sono definiti agenti tutti i soggetti che, ai sensi degli artt. 1742 e 1752 del codice civile, svolgono attività promozionale per la conclusione di contratti indipendentemente dalla natura del bene intermediato.
- 2.** Se non diversamente previsto, ai fini del presente Regolamento per agenti attivi o in attività s'intendono gli agenti, con almeno un contratto di agenzia in essere registrato presso la Fondazione e con una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo triennio antecedente la data della domanda.
- 3.** Nel caso di agenti operanti sotto forma di società di capitale sono considerati agenti attivi o in attività le società di agenzia in possesso, alla data di presentazione della richiesta, di:
 - a) almeno un contratto di agenzia in essere registrato presso la Fondazione Enasarco;
 - b) almeno un anno continuativo di versamenti per il fondo assistenza nell'ultimo triennio e a condizione che il totale dei contributi versati a fondo assistenza siano non inferiore all'importo del contributo richiesto.
- 4.** Nel caso di agenti operanti sotto forma di società di capitale le disposizioni del presente Regolamento si applicano se e in quanto compatibili con la natura giuridica dell'agente.

Articolo 3 - Finanziamento

- 1.** Le prestazioni assistenziali erogate dalla Fondazione sono finanziate dai contributi versati per l'attività degli agenti persone giuridiche, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Attività Istituzionali,

nel limite massimo di spesa complessiva previsto dall'articolo 32, comma 2, del medesimo Regolamento delle Attività Istituzionali e successive modificazioni o integrazioni.

2. Le disponibilità residue dopo l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 32, comma 1 del Regolamento delle Attività Istituzionali nonché del presente Regolamento sono destinate al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

3. Il budget previsionale annuo definisce lo stanziamento di spesa complessivo per l'insieme delle prestazioni assistenziali indicate nel presente Regolamento e formula una previsione di ripartizione dello stanziamento medesimo fra le diverse prestazioni.

Articolo 4 - Destinazione dello stanziamento di spesa e specificazione delle modalità per l'accesso alle prestazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di eventuali mutamenti rilevanti nelle esigenze della categoria assistita, ma comunque nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, specifica:

- a) le nuove prestazioni, da definire in corso d'anno, se previste nel budget previsionale;
- b) il valore unitario delle prestazioni individuali da erogare mediante contributi economici, i requisiti, le condizioni, i termini e i modi per la richiesta e per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, compreso il limite di reddito eventualmente necessario per accedere alle prestazioni;
- c) il Consiglio di Amministrazione specifica annualmente le modalità di destinazione dei residui di cui al comma 3.

2. Il limite di reddito di cui al precedente comma, lettera b), non è previsto nel caso di prestazioni assistenziali mediante convenzioni che è opportuno siano applicate al maggior numero possibile di beneficiari.

3. In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs. n.91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, eventuali risparmi sulle singole prestazioni assistenziali rispetto alla spesa per esse previste tenuto conto del limite massimo di spesa previsto dall'articolo 32, comma 2, del Regolamento delle Attività istituzionali, saranno accantonati in un apposito fondo e utilizzati prioritariamente nell'esercizio seguente per l'estensione delle prestazioni a favore di coloro che, nell'anno precedente, pur avendone i titoli, non hanno potuto godere di talune prestazioni assistenziali per carenza di stanziamento a favore di quest'ultime.

TITOLO II - PRESTAZIONI PER STATI DI BISOGNO ECONOMICO

Sezione I – Prestazioni a sostegno del reddito

Articolo 5 - Tipologia delle prestazioni per stati di bisogno economico

1. La Fondazione eroga contributi economici o altre prestazioni per il ristoro di stati di bisogno economico derivanti da:

- a) catastrofi o calamità naturali;
- b) bisogni economici individuali;
- c) gravi inabilità;
- d) senescenza;
- e) decesso dell'iscritto;
- f) benefici economici per cessazione di tutti i contratti di agenzia in essere

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il valore unitario delle prestazioni individuali da erogare mediante contributi economici, i requisiti, la documentazione, le condizioni, i termini e i modi per la richiesta per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, compreso il limite di reddito eventualmente necessario per accedere alle prestazioni

Articolo 6 - Erogazioni straordinarie per calamità naturali

1. La Fondazione effettua erogazioni economiche straordinarie agli agenti iscritti o pensionati per danni derivanti catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati alla persona dell'iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita familiare o lavorativa dell'agente.

Articolo 7 - Erogazioni straordinarie per bisogni individuali

1. La Fondazione effettua erogazioni economiche straordinarie agli agenti iscritti o pensionati in presenza di rilevanti situazioni di bisogno economico personale derivanti da eventi pregiudizievoli, quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all'agente, al coniuge o ai figli conviventi.

2. E' riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole. Ad ogni singolo iscritto è riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, il valore unitario delle prestazioni individuali da erogare mediante contributi economici, i requisiti, la documentazione, le condizioni, i termini e i modi per la richiesta per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, compreso il limite di reddito eventualmente necessario per accedere alle prestazioni.

Articolo 8 - Prestazioni per assistenza personale permanente

1. La Fondazione riconosce prestazioni di sostegno agli agenti titolari di pensione di inabilità ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionali e relazionali tali da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona.

2. Lo stato di necessità di assistenza personale permanente è desunto dalla contemporanea titolarità di:

- a) pensione Enasarco di inabilità permanente;
- b) assegno INPS per assistenza personale e continuativa (indennità di accompagnamento).

Articolo 9 - Prestazione per ricovero in case di riposo

1. La Fondazione riconosce prestazioni di sostegno agli agenti pensionati titolari di pensione di vecchiaia, inabilità o invalidità permanente che siano ricoverati in Italia in case di riposo.

2. Le prestazioni assistenziali sotto forma di contributo economico non possono superare la retta di soggiorno nella casa di riposo, in proporzione alla durata della permanenza stessa, tenuto conto anche di eventuali altre provvidenze erogate da istituti pubblici o privati con la stessa funzione.

3. La prestazione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa comunque retribuita.

Sezione II – Prestazioni funerarie

Articolo 10 - Spese Funerarie

1. In caso di decesso dell'iscritto, la Fondazione effettua erogazioni economiche, a sostegno della famiglia superstite.

Articolo 11 - Beneficiari e requisiti

- 1.** Possono beneficiare delle prestazioni sopra indicate agli articoli 6, 7, 8 e 9:
 - a) gli agenti in attività; in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, si intendono in attività anche gli agenti con almeno un contratto di agenzia registrato presso la Fondazione Enasarco chiuso da non oltre 6 mesi dalla data della presentazione della domanda e con una anzianità contributiva complessiva di almeno un anno nell'ultimo triennio antecedente la data della domanda;
 - b) gli agenti titolari di pensione diretta Enasarco;
 - c) gli orfani minorenni di agenti aventi anzianità contributiva di almeno tre anni al momento del decesso.

- 2.** Possono beneficiare della prestazione sopra indicata all'articolo 10:
 - a) il coniuge superstite o al convivente more uxorio;
 - b) i figli minori, in assenza di coniuge superstite o del convivente more uxorio;
 - c) i figli maggiorenni che risultino totalmente o permanentemente inabili al lavoro a carico dell'agente deceduto alla data del decesso, purché in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio.
 - d) i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente more uxorio.

- 3.** Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente l'erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.

- 4.** Per ottenere la prestazione indicata all'articolo 10 è, inoltre, necessario il possesso in capo all'agente deceduto dei seguenti requisiti fra loro alternativi:
 - a) anzianità contributiva di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di un rapporto di agenzia;
 - b) titolarità della pensione Enasarco, indipendentemente dell'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

TITOLO III - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA

Articolo 12 - Prestazioni a sostegno dell'attività lavorativa, della salute e della famiglia degli agenti

1. Allo scopo di favorire l'ingresso, la permanenza e l'accrescimento nell'esercizio dell'attività di agenzia, anche mediante forme di tutela delle donne agenti, della salute e della conciliazione fra vita lavorativa e impegni familiari, la Fondazione eroga contributi economici o altre prestazioni per:

- a) formazione professionale, scolastica e universitaria;
- b) accesso al credito;
- c) acquisto veicoli e altri beni strumentali all'attività;
- d) maternità delle donne agenti;
- e) gravi eventi morbosi o interventi chirurgici;
- f) fermo attività a causa d'infortunio o malattia;
- g) infortunio, ricoveri o spese mediche;
- h) nascita o adozione di figli;
- i) assistenza ai figli disabili;
- j) assistenza e sostegno ai figli in età prescolare, scolare e universitaria;
- k) premi di studio e premi per tesi di laurea;
- l) altre forme di assistenza.

Sezione I - Prestazioni per la formazione professionale e culturale

Articolo 13 - Tipologia delle prestazioni di formazione

1. La Fondazione eroga contributi per la formazione professionale e per l'accrescimento culturale degli agenti in attività per la partecipazione a:

- a) corsi di formazione o aggiornamento professionale;
- b) corsi di studio per diploma scolastico di secondo grado;
- c) corsi universitari di perfezionamento o specializzazione;
- d) corsi di laurea.

2. L'ammontare dell'importo di spesa da destinare a queste tipologie di prestazioni è specificato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, anche su base regionale in proporzione al numero degli agenti iscritti.

Articolo 14 - Corsi di formazione o aggiornamento professionale

- 1.** I corsi di formazione o aggiornamento professionale per l'attività di agenzia possono riguardare:
 - a) comunicazione ed empowerment personale;
 - b) marketing e tecniche di vendita;
 - c) organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
 - d) aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
 - e) programmazione neuro linguistica (PNL);
 - f) applicazioni informatiche e web-marketing;
 - g) formazione linguistica;
 - h) altre materie specificatamente destinate all'accrescimento della capacità di intermediazione dell'agente.

- 2.** Sono esclusi i corsi a distanza aventi una quota di e-learning superiore al 20% del monte orario definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

- 3.** L'ammontare del contributo individuale annuo non può superare il 50% del costo d'iscrizione al corso.

Articolo 15 - Soggetti eroganti la formazione

- 1.** Ai fini del presente Regolamento la formazione è erogata unicamente da soggetti accreditati presso la Fondazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o le Province autonome;
 - b) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione o equivalenti;
 - c) certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall'Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante;
 - d) qualifica di ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o altro ente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

- 2.** La Fondazione accredita i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - a) assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti in corso per la relativa dichiarazione;
 - b) attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;

- c) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- d) docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti
 - (i) laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
 - (ii) incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Articolo 16 - Rimborso tasse scolastiche e universitarie

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), specifica l'ammontare del contributo per l'accrescimento culturale degli agenti anche sotto forma di rimborso, totale o parziale, delle tasse scolastiche o universitarie o per corsi universitari di perfezionamento o di specializzazione, previa attestazione:

- a) per le tasse scolastiche, dell'intervenuto pagamento delle stesse nonché della promozione all'anno scolastico successivo o del conseguimento del diploma finale;
- b) per le tasse universitarie, dell'intervenuto pagamento delle stesse nonché del superamento degli esami relativi al corrispondente anno accademico entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda;
- c) per le tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione di cui all'articolo 13, lettera c), dell'intervenuto pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

2. I contributi per la formazione scolastica di secondo grado e per la formazione universitaria sono erogati, alle condizioni indicate al comma precedente, anche per scuole o università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 17 - Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle prestazioni assistenziali per la formazione, previste nella presente Sezione, gli agenti:

- a) persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di agenzia senza personalità giuridica in attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- b) società di agenzia con personalità giuridica di cui all'articolo 2, comma 3, limitatamente ai corsi di formazione o aggiornamento professionale previsti dall'articolo 14, nella persona del rappresentante legale o di lavoratori indicati dalla medesima società fino ad un massimo di tre partecipanti per anno solare.

Sezione II - Prestazioni per l'accesso al credito e per l'acquisto di beni strumentali

Articolo 18 - Accesso al credito

1. La Fondazione sostiene l'esercizio dell'attività di agenzia mediante iniziative finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte degli iscritti in attività. Le agevolazioni possono consistere, tra l'altro, in convenzioni o altre prestazioni per:

- a) l'abbattimento degli interessi su finanziamenti o in conto canone leasing;
- b) l'acquisto di beni strumentali all'attività di agenzia.

Articolo 19 - Acquisto veicoli e altri beni strumentali

1. La Fondazione riconosce agli agenti in attività anche operanti sotto forma di società di capitale prestazioni a sostegno dell'acquisto di veicoli nuovi o di altri beni strumentali all'esercizio dell'attività di agenzia, indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

2. Le prestazioni assistenziali mediante contributo economico per l'acquisto di veicoli o di altri beni strumentali, possono essere concesse una sola volta ogni quattro anni.

Articolo 20 - Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle prestazioni assistenziali previste nella presente Sezione gli agenti:

- a) persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di agenzia senza personalità giuridica, in attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- b) società di agenzia con personalità giuridica, di cui all'articolo 2, comma 3.

Sezione III - Prestazioni per il sostegno delle donne agenti

Articolo 21 - Contributo di maternità per le donne agenti

1. Allo scopo di favorire la permanenza nella categoria lavorativa delle donne agenti, la Fondazione riconosce alle iscritte in attività un sostegno economico per l'attività lavorativa nel periodo di gravidanza.

Articolo 22 - Beneficiari e requisiti

- 1.** Possono beneficiare del contributo per maternità le donne agenti in attività.
- 2.** Il contributo per la maternità è dovuto in caso di parto o di interruzione a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Sezione IV - Prestazioni per il sostegno della salute

Articolo 23 - Prestazioni a sostegno della salute

- 1.** La Fondazione eroga prestazioni a sostegno della salute e della continuità operativa dell'agente incorso in infortuni o malattie, mediante:
 - a) copertura del rischio di gravi eventi morbosi o grandi interventi chirurgici o assistenza infermieristica domiciliare, anche in aggiunta a quanto previsto dalle Convenzioni di attuazione degli Accordi Economici Collettivi per la destinazione degli utili del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto;
 - b) convenzioni con case di cura e cliniche odontoiatriche;
 - c) prestazioni di medicina preventiva;
 - d) contributi economici per sospensione dell'attività a causa d'infortunio o malattia.

Articolo 24 - Contributi per sospensione dell'attività a causa d'infortunio o malattia

- 1.** Al fine di prevenire l'abbandono dell'attività, la Fondazione eroga contributi economici a favore degli agenti in attività che siano stati indotti a sospendere temporaneamente l'attività medesima a causa di infortunio o malattia protrattasi per un periodo non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo la data dell'evento.
- 2.** La sospensione dell'attività a causa d'infortunio o malattia deve risultare da adeguata documentazione medico-sanitaria. Quest'ultima deve evidenziare almeno la durata dell'incapacità assoluta dell'agente a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi.
- 3.** Il contributo per sospensione dell'attività può essere erogato allo stesso beneficiario una sola volta per anno.

FONDAZIONE ENASARCO

Articolo 25 - Contributo economico per infortunio, ricoveri o spese mediche per agenti privi della copertura assicurativa

1. La Fondazione eroga un contributo economico per infortuni, ricoveri o spese mediche documentate per agenti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni, a condizione che l'evento per il quale l'iscritto presenta istanza di erogazione straordinaria non sia già coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta, ai sensi dell'articolo 7, dalla Fondazione a favore degli agenti. La prestazione non è cumulabile con le eventuali erogazioni straordinarie riguardanti lo stesso evento.

Articolo 26 - Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle prestazioni assistenziali a sostegno della salute gli agenti in attività, fatto salvo quanto eventualmente previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e, limitatamente alla prestazione di cui all'articolo 25, gli agenti in attività con età superiore a 75 anni.

Sezione V - Prestazioni per la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita familiare

Articolo 27 - Prestazione per nascita o adozione di figli

- 1.** La Fondazione riconosce agli agenti in attività prestazioni di sostegno in caso di nascita o di adozione definitiva di figli.
- 2.** Le prestazioni mediante contributo economico sono erogate una sola volta per ogni figlio anche nel caso di iscrizione alla Fondazione di entrambi i genitori.

Articolo 28 - Contributo per asili nido

1. La Fondazione riconosce agli agenti in attività con figli in età da 0 a 3 anni un contributo economico per la frequenza di asilo nido.

Articolo 29 - Contributo per soggiorni estivi

1. La Fondazione riconosce un contributo economico agli agenti in attività con figli in età fino a 13 anni che abbiano frequentato i soggiorni estivi, organizzati da strutture pubbliche o private, nel periodo estivo da giugno a settembre.

Articolo 30 - Contributo per assistenza ai disabili

1. La Fondazione riconosce un contributo economico per figli conviventi disabili aventi la necessità di assistenza personale permanente a seguito dello stato di disabilità con condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge n.104/92 o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento.

Articolo 31 - Beneficiari e Requisiti

- 1.** Possono beneficiare delle prestazioni disciplinate nella presente Sezione:
- a) gli agenti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di agenzia senza personalità giuridica in attività ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - b) gli agenti pensionati, limitatamente alla prestazione di cui all'articolo 30.

Sezione VI - Prestazioni per il sostegno allo studio

Articolo 32 - Contributo per l'acquisto di libri scolastici

- 1.** La Fondazione riconosce agli agenti in attività, un contributo per l'acquisto di testi scolastici o universitari.
- 2.** Le prestazioni mediante contributo economico sono erogate annualmente una sola volta per ciascun figlio, anche nel caso di iscrizione alla Fondazione di entrambi i genitori.

Articolo 33 - Premi di studio

- 1.** La Fondazione riconosce premi di studio per il conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- a) diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - c) diploma di laurea di primo livello;
 - d) diploma di laurea specialistica o magistrale;
 - e) diploma per corso di specializzazione/master post laurea specialistica.

FONDAZIONE ENASARCO

Articolo 34 - Premi per tesi di laurea

1. La Fondazione riconosce premi per tesi di laurea in materie previste dal Consiglio di Amministrazione come d'interesse per la previdenza o per la professione degli agenti di commercio.

Articolo 35 - Beneficiari e requisiti

- 1.** Possono beneficiare delle prestazioni previste nella presente Sezione:
- a) gli agenti in attività, a favore dei propri figli se a carico dell'agente;
 - b) gli agenti in attività, per sé stessi limitatamente alle prestazioni previste agli articoli 33 (Premi di studio) e 34 (Premi per tesi di laurea);
 - c) i figli degli agenti pensionati;
 - d) gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.

TITOLO IV - DOMANDE E DOCUMENTAZIONI

Articolo 36 - Domande

- 1.** Le domande per l'erogazione delle prestazioni assistenziali devono essere redatte, sottoscritte e inviate alla Fondazione esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.** Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono evase secondo l'ordine cronologico, fino all'esaurimento della previsione della ripartizione del budget per le spese assistenziali di cui all'articolo 3, comma 2, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

Articolo 37 - Documentazione

- 1.** Le domande devono essere corredate della documentazione indicata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di documentazione irregolare o incompleta ma sanabile il richiedente potrà regolarizzare o integrare la documentazione entro il termine indicato dalla Fondazione
- 2.** La Fondazione si riserva il diritto di chiedere la presentazione della documentazione in originale e di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

TITOLO V - PROVVEDIMENTI E RICORSI

Articolo 38 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento per l'assegnazione di prestazioni assistenziali è definito con l'invio del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, nei seguenti termini:

- a) entro 45 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda, nel caso di domande redatte e inviate con la sola modalità telematica o informatica;
- b) entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda, nel caso di domande redatte o inviate con modalità cartacea.

2. I termini indicati al comma precedente sono interrotti nel caso di comunicazione all'iscritto, ai sensi dell'articolo 37, di irregolarità o incompletezza dei documenti pervenuti a corredo della domanda; i termini riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione regolarizzata o integrata.

Articolo 39 - Provvedimenti

1. Il provvedimento individuale di accoglimento o di rigetto della domanda di prestazione assistenziale è adottato dal dirigente preposto o da un suo delegato con qualifica di capo Ufficio.

Articolo 40 - Ricorsi

1. Avverso il provvedimento di rigetto della prestazione assistenziale può essere presentato ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali e successive modificazioni o integrazioni, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di reiezione della prestazione.

2. Il ricorso deve essere presentato con le modalità indicate dalla Fondazione ed è deciso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione o di altro Organo dallo stesso delegato, entro novanta giorni dalla ricezione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 - Approvazione e vigilanza

1. Il presente Regolamento è inviato per l'approvazione ai vigilanti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione dei Ministeri Vigilanti.